

Comune delle Centocalli

Regolamento uso beni amministrativi

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DELLE CENTOVALLI
d e c r e t a:

CAPITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Basi legali

Basi legali del presente Regolamento sono gli art. 107, 176, 177 e 186 della Legge organica comunale e 99 b della Legge di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero.

Art. 2
Campo di applicazione

¹. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano l'uso dei beni amministrativi del Comune e delle sue Aziende, ad esclusione dei beni patrimoniali.

². Sono riservate le disposizioni di Regolamenti particolari.

Beni amministrativi

Art. 3
a) Definizione

¹. Fanno parte dei beni amministrativi ai sensi dell'art. 2 tutte le cose di uso comune come le strade, le piazze ed i parchi, nonché i beni amministrativi in senso stretto come gli edifici per l'amministrazione, le scuole, gli acquedotti, gli impianti per la distribuzione dell'energia, le canalizzazioni, gli autosili, i campi sportivi e i cimiteri, ecc..

². La costituzione e la soppressione dei beni amministrativi è decisa dal Consiglio Comunale

Art. 4
b) Amministrazione

¹. L'amministrazione dei beni amministrativi compete al Municipio. Esso può emanare norme di polizia per disciplinarne l'uso e la protezione, limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale.

². Il Municipio rilascia le concessioni e le autorizzazioni per l'uso speciale.

CAPITOLO II Utilizzazione

Uso comune

Art. 5 Definizione

¹. Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti degli altri utenti.

². Per destinazione s'intende lo scopo al quale il bene è destinato, espressamente o implicitamente, in funzione della sua configurazione o delle abitudini acquisite dai cittadini e tollerate dall'autorità.

Uso speciale

Art. 6 In generale

L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.

Art. 7 Autorizzazioni

¹. E' soggetto ad autorizzazione l'uso di poca intensità dei beni amministrativi.

². E' tale in particolare: il deposito temporaneo di materiali e di macchinari; la formazione di ponteggi e staccionate; la posa di brevi condotte d'acqua, per il trasporto di energia e per l'evacuazione delle acque di rifiuto; l'occupazione con cinte, cancelli e solette; l'immissione di acque nelle canalizzazioni delle strade, la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie; la sosta di veicoli, l'esposizione di tavolini, bancarelle, veicoli e simili; il posteggio continuato dei veicoli; la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum; l'organizzazione di manifestazioni, cortei e processioni.

Art. 8 Concessione

¹. E' soggetto a concessione l'uso intenso e durevole dei beni amministrativi.

². E' tale in particolare: l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza, come la sporgenza di pensiline, balconi e passi sotterranei o aerei; la posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi e di supporti; l'utilizzazione esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie.

Art. 9 Condizioni

- ¹. Le condizioni dell'uso speciale sono fissate nell'atto di autorizzazione o di concessione.
- ². Con la decisione, il Municipio deve considerare gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione.
- ³. L'utilizzazione deve di regola essere accordata se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.
- ⁴. L'utilizzazione può essere subordinata a condizioni, in specie per prevenire danni ai beni amministrativi o di terzi.
- ⁵. Il Municipio può inoltre concedere, ove lo ritenga opportuno, l'uso speciale per determinate attività commerciali a una persona o a una cerchia limitata di persone. In questo caso si procederà per pubblico concorso.

Art. 10 Durata

- ¹. Le autorizzazioni hanno una durata massima di 10 anni e le concessioni di 30 anni.
- ². Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio; un impegno preventivo al rinnovo è nullo.
- ³. Sono a carico del richiedente la tassa di giudizio e tutte le spese fatte nel suo interesse.

Art. 11 Procedura

Le autorizzazioni e le concessioni per costruzioni e impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia; negli altri casi il Municipio decide previa domanda scritta da parte dell'interessato.

Art. 12 Trasferimento

- ¹. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere trasferite a terzi con il consenso del Municipio.
- ². Il consenso può essere negato se vi ostano motivi di interesse pubblico o se altre persone hanno precedentemente postulato un'analoga utilizzazione, negata o tenuta in sospeso per mancanza di aree o di posti disponibili.
- ³. Le autorizzazioni e concessioni connesse ad un fondo, come le sporgenze e le condotte di allacciamento degli edifici, seguono i cambiamenti di proprietà senza formalità particolari.

Art. 13
Revoca

- ¹. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
- ². Esse possono parimenti essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere, o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.
- ³. La revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse comporta di regola il pagamento di una equa indennità, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.
- ⁴. Sono riservate le diverse disposizioni contenute nell'atto di concessione.

Art. 14
Responsabilità

- ¹. Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune e a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate.
- ². Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

CAPITOLO III
Tasse

Art. 15
Ammontare

¹ Per l'uso dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse. Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite ordinanza nel rispetto dei criteri definiti nel presente regolamento.

- a) Opere sporgenti, come pensiline, balconi, tende, ecc. fino a fr. 30.-- il mq l'anno, oppure fino a fr. 300.-- il mq una volta tanto;
- b) posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto o di altro genere, fino a fr. 30.-- il ml una volta tanto, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni;
- c) posa di distributori automatici, fino a fr. 500.-- l'anno per apparecchio;
- d) posa di insegne pubblicitarie fisse e vetrinette fino a fr. 100.-- l'anno per ogni mq, minimo fr. 30.--;
- e) posa di insegne pubblicitarie mobili (es. striscioni per manifestazioni) fino a fr. 30.- una tantum;
- f) esercizio di commerci durevoli, esposizione di bancarelle e simili, fino a fr. 50.-- il mq l'anno; occasionali fino a fr. 30.-- al giorno, avuto riguardo alla superficie occupata e all'attività svolta;
- g) deposito di materiali e macchinari fino a fr. 10.-- il mq per mese, minimo fr. 50.--; posa di contenitori e simili fino a fr. 250.-- annui per unità;
- h) luna park e simili fino a fr. 5.-- il mq la settimana; circhi fino a fr. 100.-- la settimana;
- i) occupazione a scopo di cantiere fino a fr. 15.-- il mq per mese o frazione di mese.

- j) Qualora gli inconvenienti derivanti al traffico pedonale e veicolare dovessero richiedere particolari provvedimenti da parte del Municipio e qualora si verificasse la soppressione di posteggi a pagamento, le relative spese saranno a completo carico del titolare dell'autorizzazione;
- k) occupazione di piazze, piazzali, aree comunali, ecc. per manifestazioni quali feste, sagre, concerti, proiezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali, ecc. fino a fr. 200.-- al giorno.
- l) occupazione delle sale comunali di Borgnone, Intragna e Palagnedra:

Mezza giornata o serata	fr.	30.00
Giornata intera	fr.	50.00

Sono esenti gli enti e le associazioni senza scopo di lucro con sede nelle Centovalli.

Di regola e se non diversamente stabilito nell'autorizzazione o concessione d'uso le tasse di utilizzazione degli stabili sono comprensive degli usuali costi di riscaldamento, energia elettrica e di pulizia.

Posteggi

- m) nei posteggi muniti di parchimetro deve essere riscossa una tassa di posteggio come segue:
posteggi aperti, fino ad un importo massimo di fr. 2.-- all'ora;
autosili, fino ad un importo massimo di fr. 3.-- all'ora.

Agevolazioni di parcheggio

- n) per i posteggi muniti di parchimetro e gli autosili il Municipio può emettere abbonamenti di posteggio mensili o annuali, con o senza garanzia di un posto libero, applicando una tassa da fr. 50.-- a fr. 100.-- mensili.
- o) per le zone di posteggio blu il Municipio può emettere abbonamenti di posteggio mensili o annuali, senza garanzia di un posto libero, applicando una tassa da fr. 30.-- a fr. 50.-- mensili;
- p) fino ad un massimo di fr. 50.-- la settimana o di fr. 10.-- al giorno per le autorizzazioni provvisorie;

Nel determinare le singole tasse il Municipio tiene conto in particolare:

per le tasse di posteggio di breve durata, del principio della copertura dei costi di realizzazione e di gestione dei posteggi, nonché del principio di rotazione dell'utilizzazione;

per le tasse di posteggio di lunga durata, del valore dei beni utilizzati e del vantaggio che ne deriva all'utilizzatore.

Il Municipio può prevedere delle fasce orarie gratuite; nel rispetto dei massimi previsti e in via d'ordinanza il Municipio può prevedere tariffe differenziate secondo l'ubicazione dei parcheggi.

² A seconda del genere di utilizzazione la tassa può essere annua o riferita alla frequenza o alla durata dell'uso.

³ La tassa annua è riferita all'anno civile.

⁴ Se l'utilizzazione ha inizio nel corso dell'anno, sarà conteggiata solo la rispettiva quota parte della tassa dovuta, ritenuto un importo minimo di fr. 50.--.

⁵ Per usi particolari non previsti dal presente Regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

⁶. Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

⁷. Le tasse stabilite nel presente regolamento sono intese “IVA esclusa”.

Art. 16 **Criteri di computo**

¹. Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tener conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.

². Le tasse sono di regola dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.

Art. 17 **Pagamento**

Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione.

Art. 18 **Esenzioni**

Sono esenti da tasse:

- a) le autorizzazioni a fini ideali, come le riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini;
- b) le utilizzazioni di pubblica utilità senza fine di lucro.

Art. 19 **Restituzione**

¹. Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione o la concessione viene revocata per motivi a lui non imputabili.

². La rinuncia non dà di regola diritto a rimborso.

³. La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.

CAPITOLO IV **Disposizioni varie e finali**

Art. 20 **Concessioni e autorizzazioni esistenti**

¹. Le concessioni e autorizzazioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto al momento della loro scadenza.

². Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata fissata nell'atto di concessione prendono fine con il decorso di 30 anni dal loro rilascio; le autorizzazioni precarie del diritto anteriore prendono fine con l'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 21

Reclamo e ricorso

¹ Contro le decisioni in applicazione del presente Regolamento è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

² Contro le decisioni su reclamo è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 22

Contravvenzioni

¹ La violazione delle presenti disposizioni comporta l'annullamento o la revoca parziale dell'autorizzazione.

² Le infrazioni alle norme stabilite dal Regolamento sono punite con una multa applicata dal Municipio, riservata l'azione per danni e la querela penale.

³ L'ammontare della multa è stabilito fino ad un massimo di fr. 5'000.-- conformemente all'art. 145 LOC.

Art. 23

Abrogazioni

Sono abrogati regolamenti o norme fissate dai Comuni di Borgnone, Intragna e Palagnedra.

Art. 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011, con l'approvazione del Consiglio comunale e con la successiva ratifica della Sezione enti locali.

* * *

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 22 novembre 2010.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 8 febbraio 2011.